

**Conferimento di incarichi a consulenti tecnici. Comunicazione al Presidente della Corte di Appello.  
(Risposta a quesito del 29 aprile 1998)**

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 29 aprile 1998, esaminato il quesito, ha deliberato di rispondere facendo proprie le argomentazioni e le motivazioni contenute nel parere dell'Ufficio Studi n. 151/98 del 15 aprile 1998, che si allega.

**1. Il quesito.**

Con nota del 18 febbraio 1998 il Presidente del Tribunale di Lucera dott. Francesco Infantini interpellava il CSM per sapere se esisteva o no l'obbligo del Presidente del Tribunale di trasmettere mensilmente al Presidente della Corte di appello i prospetti e le schede relative agli incarichi di consulenza tecnica conferiti nell'ambito degli uffici del circondario.

La questione nasceva dalla direttiva impartita il 4 dicembre 1997 dal Presidente della Corte di appello di Bari con cui si sollecitava l'invio al suo ufficio di tali prospetti, per assicurare - nell'ambito dei Tribunali del distretto (tra cui quello di Lucera) - il rispetto "*...del criterio di un'equa distribuzione degli incarichi di consulenza tecnica e di altre varie forme di collaborazione con il giudice*".

A seguito della richiesta di chiarimenti da parte del dott. Infantino - il quale dava, peraltro, assicurazione, nello spirito di fattiva collaborazione tra uffici, sulla tempestiva trasmissione dei dati in oggetto - il Presidente della Corte di appello di Bari dott. Renato De Tullio comunicava che il fondamento della sua direttiva andava ravvisato nel generale potere di sorveglianza affidatogli *ex art. 14 del R.D. Lgs. 31.5.1946, n.511.*

Tale interpretazione non era condivisa dal dott. Infantini, avuto riguardo alla disciplina dettata specificatamente per i consulenti tecnici (art. 13 e ss. disp. att. c.p.c.), e ciò in quanto la vigilanza sul conferimento e sulla rotazione degli incarichi giudiziari spettava, a livello circondariale, unicamente al Presidente del Tribunale (art. 23 disp. att. c.p.c.), competendo al Presidente di Corte di appello la vigilanza sugli incarichi conferiti nell'ambito dell'ufficio della Corte stessa.

Nella seduta del 30 marzo 1998, la Commissione Riforma deliberava di richiedere un parere in materia all'Ufficio Studi.

**2. Osservazioni dell'Ufficio Studi.**

Va subito chiarito che il quesito *de quo* verte in tema di organizzazione e di funzionamento degli uffici e dei servizi relativi alla giustizia.

Sussiste, pertanto, nel caso di specie, la competenza consultiva del Consiglio superiore, in conformità a quanto enunciato dalla Risoluzione consiliare del 16 settembre 1986 (1).

La problematica in esame inerisce segnatamente al potere di vigilanza attribuito per legge ai capi degli uffici giudiziari nel quadro del conferimento di incarichi da parte dei giudici (consulenze tecniche e perizie).

Orbene, le disp. att. C.p.c. prevedono, all'art. 13, l'istituzione di appositi albi presso ciascun tribunale, divisi in categorie; il successivo art. 14 contempla i criteri di formazione e di tenuta dell'albo, nonchè disciplina la procedura di iscrizione degli esperti nell'albo stesso a cui sovrintende un Comitato presieduto dal Presidente del Tribunale e composto dal Procuratore della Repubblica e dal rappresentante dell'ordine professionale della categoria "*a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici*"

All'uopo, va sottolineato che contrariamente all'interpretazione avanzata dal dott. Infantini - secondo il quale le disp. att. C.p.c. avrebbero "confinato" la vigilanza del Presidente della Corte di appello soltanto agli incarichi affidati dalla Corte medesima (cfr. art. 23, u. c.) - esistono specifiche attribuzioni *ope legis* che consentono al Presidente di Corte di intervenire e di interferire attivamente nelle attività dei Comitati che gestiscono, a livello di Tribunale, gli albi dei consulenti tecnici.

In proposito, per i fini che qui rilevano, giova tenere presente la specifica previsione dell'art. 5 disp. att. C.P.C., norma, questa, storicamente datata e riferita alla tenuta dell'albo degli esperti della c.d. magistratura del lavoro, da parte di un Comitato distrettuale *ad hoc*, presieduto dal Presidente della Corte di appello e composto dal Procuratore generale e dal Presidente della sezione della Corte funzionante come magistratura del lavoro.

Sul punto è opportuno precisare che l'art. 5 disp. att. C.p.c. è l'unica norma - tra quelle che disciplinavano gli esperti della c.d. magistratura del lavoro - sopravvissuta all'abrogazione dell'ordinamento corporativo (disposta con D. L.vo Lgt. 23 novembre 1944, n. 369) e tuttora in vigore.

E per il vero, il menzionato art. 5 disp. att. C.p.c. è richiamato sia dall'art. 15, u. c., sia dall'art. 21 u.c. delle medesime disposizioni di attuazione, facendosi riferimento *per relationem*, in tali ultime due norme, al citato Comitato presso la Corte di appello (quantunque in formazione aggiornata con un Presidente di sezione

---

1

Ora edita nel volume *Circolari risoluzioni e delibere del Consiglio superiore della magistratura*, in Quaderni del CSM, Roma, 1997, n. 95, p. 313.

della Corte, quale terzo membro), competente a decidere per i reclami, rispettivamente, nell'un caso, in materia di iscrizione nell'albo (art. 15 disp. att.) e, nel secondo, di procedimenti disciplinari (art.21 disp. att.).

E' di tutta evidenza che già la normativa vigente in tema di consulenti tecnici individua attribuzioni e competenze che consentono, sin d'ora, al Presidente della Corte di appello di sindacare l'attività del Presidente del Tribunale e del Comitato da quest'ultimo presieduto, nella tenuta dell'albo dei consulenti e nello svolgimento dei procedimenti disciplinari a carico degli iscritti all'albo stesso.

Ma non basta, a ciò si aggiunga che l'art. 14 R. D. lgs. 31 maggio 1946, n. 511 al 2 comma, dispone testualmente quanto segue.

*"...Il Presidente della Corte di appello esercita la sorveglianza sugli uffici del distretto comprese le sezioni distaccate e sui magistrati della Corte medesima, dei tribunali, delle preture..."*.

Tale ultima norma è stata correttamente evocata dal Presidente della Corte di appello di Bari, a conforto della direttiva da lui emanata, contenente la richiesta di invio dei prospetti mensili degli incarichi conferiti a consulenti tecnici d'ufficio e periti, nell'ambito degli uffici del circondario, per il rilevamento dei relativi dati statistici.

In questa ottica non sembra dubitabile che - fermo restando il potere di vigilanza, per così dire di "base", del Presidente del Tribunale sulla equa distribuzione e rotazione degli incarichi giudiziari (arg. ex art. 23 disp. att. cpc) - va affermata, nell'ambito del generale e riconosciuto potere di sorveglianza del Presidente di Corte sugli uffici ed i magistrati giudicanti del distretto, la piena legittimità della richiesta del dott. De Tullio di invio al suo ufficio dei prospetti mensili, riepilogativi dei conferimenti di incarichi giudiziari a livello di singoli tribunali.

Da ciò si evince che l'ottemperanza, da parte del Presidente del Tribunale di Lucera, alla richiesta in oggetto, formulata dal Presidente della Corte barese, non costituisce solo una manifestazione di collaborazione istituzionale, ma un vero e proprio "atto dovuto" sul piano ordinamentale.

### **3. Conclusioni.**

\_\_\_\_\_A. Conclusivamente, al quesito posto dal dott. Francesco Infantini, si può rispondere nel senso che sussiste, a carico di ciascun Presidente di Tribunale del distretto, l'obbligo, se richiestone, di trasmettere periodicamente al Presidente della Corte di appello i prospetti con le schede relative agli incarichi giudiziari di perizia e di consulenza tecnica conferiti da ciascun magistrato ed ufficio del rispettivo circondario.

B. Il fondamento normativo di tale obbligo va ricondotto alla previsione dell'art. 14 R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

C. Tale ultima disposizione sancisce, infatti, il principio generale del potere di sorveglianza del Presidente di Corte sugli uffici ed i magistrati giudicanti del distretto di appartenenza.

D. Legittima applicazione di tale principio va, quindi, ravvisata nella direttiva del dott. Renato De Tullio di verificare il rispetto "*...del criterio di un'equa distribuzione degli incarichi di consulenza tecnica e di altre varie forme di collaborazione con il giudice*", nell'ambito degli uffici giudiziari sottoposti alla sua vigilanza, attraverso l'invio mensile alla Presidenza della Corte di appello di Bari dei prospetti riepilogativi indicati *sub A.*